



COMUNICATO UFFICIALE N.15

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 19 Giugno 2024 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Alexandru BOGDAN STAUCIUC/BRINDISI FBC

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 21 marzo 2024, e proseguito alla CAE il 30 aprile 2024, il calciatore Alexandru Bogdan STAUCIUC (nel seguito, anche, il calciatore), nato in Romania il 25 febbraio 2002, ha esposto quanto segue:

nella stagione sportiva 2022/2023 ha sottoscritto un accordo economico, con durata dal 14 luglio 2022 al 30 giugno 2023, con la SSD Brindisi FC SRL (nel seguito, la Società) che prevedeva un compenso globale lordo di euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00);

il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 7.650,00 (settemilaseicentocinquanta/00), rimanendo, quindi, creditore di complessivi euro 850,00 (ottocentocinquanta/00).

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la Società al pagamento della somma di euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) e che il ricorso venga discusso in pubblica udienza.

La Società non si è costituita in giudizio e, dunque, nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che, in assenza di controdeduzioni, non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all'udienza del 19 giugno 2024.

Va rilevato infine che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la SSD Brindisi FC SRL a riconoscere al Sig. Stauciuc, come in epigrafe individuato, la somma di euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. ordina alla SSD Brindisi FC SRL, di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Miguel WEBER/SSD ARL FUTSAL PISTOIA

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 19.06.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore WEBER Miguel ricevuto a mezzo pec il 23/05/2024, regolarmente notificato alla S.S.D. a R.L. FUTSAL PISTOIA

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della S.S.D. a R.L. FUTSAL PISTOIA

VALUTATI

Tutti i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la S.S.D. a R.L. FUTSAL PISTOIA, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo per Euro 22.000,00. Il ricorrente, in particolare ha dedotto di aver ricevuto la minor somma di Euro 14.700,00 pertanto, ha chiesto la condanna della S.S.D. a R.L. FUTSAL PISTOIA al pagamento della somma di € 7.300,00 per importo contrattuale non corrisposto. In data 18/06/2024 è pervenuta tramite PEC alla Commissione un documento dove si evidenzia che la Società ha anticipato al giocatore una somma pari ad € 3.000,00 a titolo di rimborso spese, e riconosce che la somma dovuta è pari ad € 4.300,00. La Commissione tenendo conto dell'ammissione del debito e della mancata prova del pagamento accertata comunque, la fondatezza del ricorso ritiene che la S.S.D. a R.L. FUTSAL PISTOIA debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato in udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la S.S.D. a R.L. FUTSAL PISTOIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. WEBBER Miguel dell'importo di Euro 7.300,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla S.S.D. a R.L. FUTSAL PISTOIA di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriel MATTIOLO/AGLIANESE CALCIO 1925 SSD ARL

La C.A.E. riunitasi in data 19.06.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Mattiolo Gabriel, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 13.03.2024 alla società Aglianese Calcio 1923 ssdarl ed inviato a questa Commissione in data 30.04.2024

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società Aglianese Calcio 1923 ssdarl, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023 per un compenso annuo lordo di Euro 13.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società anzidetta la minor somma di Euro 11.700,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 1.300,00, di cui in questa sede chiede il pagamento. Va tuttavia rilevato che la resistente ha fatto pervenire in data 18.06.2024 a questa Commissione una comunicazione p.e.c. con cui dichiarava di aver effettuato il pagamento in favore del ricorrente dell'importo residuo dovuto, allegando anche copia del bonifico. Detta circostanza veniva confermata dalla società, per mezzo del proprio legale, nel corso dell'udienza del 19.06.2024, e conseguentemente la stessa chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Vittorio TATEO TRIARICO/BRINDISI FBC

La C.A.E. riunitasi in data 19.06.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Vittorio Triarico Tateo, regolarmente notificato a mezzo

p.e.c. in data 15.05.2024 alla società S.S.D. Brindisi F.C. ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società S.S.D. Brindisi F.C., militante nel campionato nazionale di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023 per un compenso annuo lordo di Euro 12.000,00 oltre Euro 8.000,00 a titolo di rimborso forfettario per spese di vitto e alloggio, quindi complessivamente Euro 20.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 18.000,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 2.000,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società S.S.D. Brindisi F.C., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 24.10.2022 e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società S.S.D. Brindisi F.C., accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Vittorio Triarico Tateo della somma di Euro 2.000,00 (duemila/00), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Christian MINCHILLO/ASD VASTESE CALCIO 1902

Il sig. MINCHILLO Christian, nato a Termoli (CB) il 27.10.2000 (C.F. MNCCRS00R27L113H), in data 07.05.2024, per tramite del proprio difensore, ha trasmesso a mezzo PEC reclamo nei confronti della ASD Vastese Calcio 1902, con sede in Vasto (CB), Via San Michele n. 42 c/o Stadio Aragona (C.F. e P. IVA 01809130691), esponendo di essere stato tesserato con la stessa, militante nel campionato di serie D, per la stagione sportiva 2022/2023 e di aver sottoscritto un accordo

economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con previsione di un compenso globale annuo lordo di euro 7.200,00.

La ASD Vastese, tuttavia, lamenta il reclamante, in spregio agli accordi assunti, ha provveduto al versamento della minor somma di euro 6.000,00, restando, perciò debitrice del residuo importo di euro 1.200,00.

A miglior chiarimento delle proprie doglianze, il calciatore ha spiegato che al termine della stagione sportiva 2022/2023 la società comunicava alla squadra che gli allenamenti sarebbero proseguiti anche nel periodo successivo alla disputa dello spareggio *play out* e pertanto i tesserati si presentavano il 17 ed il 18 maggio presso gli impianti sportivi per svolgere, come richiesto, l'attività di allenamento. In entrambe le date, tuttavia, i medesimi avevano modo di constatare l'assenza dello staff tecnico e dello staff medico, nonché la mancanza del materiale (abbigliamento ecc.) normalmente utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva, senza che di ciò, quantunque, richiesta, la società desse alcuna giustificazione.

Solo il successivo giorno 19 di maggio era presente l'allenatore, Sig. Luigi Ascatigno, ma ancora non veniva messo a disposizione della squadra il materiale necessario per lo svolgimento dell'attività. Materiale che, poi, dopo specifico sollecito, la società metteva a disposizione, rendendosi, tuttavia, autrice di altre gravi inadempienze.

Più in particolare, espone il calciatore che il 26 maggio 2023 l'allenatore incaricato non si presentava al campo per l'allenamento, senza alcuna giustificazione, mentre due giorni dopo, il 28 maggio, i calciatori, presentatisi agli impianti per svolgere l'allenamento, trovavano la struttura chiusa, senza che nessuna comunicazione fosse stata data dalla società e nessuno si sia presentato quanto meno per rendere spiegazioni.

Ancora poi l'allenatore non si presentava al campo il successivo 5, mentre il giorno seguente, seppur intervenuto, si limitò a far firmare il foglio presenze, allontanandosi senza giustificazioni subito dopo.

Non presentatosi l'allenatore incaricato neppure nei giorni 7 ed 8 giugno, il giorno 9 la struttura veniva aperta, sia pure con 40 minuti di ritardo, nella perdurante assenza del tecnico incaricato, che proseguiva pure il 10 giugno. In tale data, peraltro, i tesserati, con loro meraviglia, apprendevano che l'impianto sportivo era impegnato per lo svolgimento di un torneo del settore giovanile: circostanza, anche questa, non preventivamente portata a conoscenza dei giocatori.

L'assenza dell'allenatore proseguiva anche i giorni successivi, senza che neppure la società avesse cura di comunicare alcunché.

Il Signor Minchillo, quindi, si determinava ad inoltrare il 16 giugno 2023 formale ed analitica contestazione alla ASD Vastese, comunicando che avrebbe proseguito gli allenamenti in forma individuale presso la propria residenza - secondo le indicazioni che attendeva da parte dello staff tecnico - e che sarebbe rimasto a disposizione della società per l'espletamento dell'attività sportiva sino al 30 giugno 2023.

Nessuna comunicazione, neppure in ordine a tempi e modalità di svolgimento degli allenamenti, è pervenuta, tuttavia, da parte della ASD Vastese.

In considerazione di quanto sopra, quindi, il reclamante concludeva chiedendo la condanna della Società Sportiva ASD VASTESE CALCIO 1902 al pagamento della somma di euro 1.200,00, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo, o della maggiore o minore somma che dovesse ritenersi di giustizia. Con richiesta di poter partecipare all'udienza, di essere sentito e di farsi assistere da persona di sua fiducia.

In data 7 maggio 2024, infine, il sig. Minchillo trasmetteva il reclamo e tutti i documenti a corredo dello stesso a questa Commissione, che provvedeva a fissare la seduta per la discussione, dandone tempestiva comunicazione alle parti.

Alla seduta del 19 giugno 2024, infine, nell'interesse del Sig. Minchillo sono state confermate le conclusioni assunte nel reclamo, mentre nessuno è comparso per la ASD Vastese Calcio 1902, che neppure si è costituita. Il procedimento è stato, quindi, tenuto a decisione.

* ** *** ** *

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., verificati l'adempimento da parte del reclamante a tutte le prescrizioni formali disposte dal Regolamento L.N.D., nonché la tempestività del reclamo, esaminati gli atti ed i documenti ritiene lo stesso fondato.

Non è contestato e deve ritenersi, perciò, accertato - anche a fronte della relativa produzione - che le parti hanno sottoscritto un accordo economico ex art. 94 *ter* delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 con decorrenza dal 01.09.2022 al 30.06.2023, con il quale è stato concordato un compenso globale annuo lordo di euro 7.200,00.

Parimenti provato il fatto che il calciatore abbia prestato integralmente l'attività sportiva per la quale si era impegnato ed abbia adempiuto agli obblighi su di lui incombenti per l'intera durata dell'accordo, senza che nessuna contestazione sia stata sollevata dal parte della ASD Vastese Calcio.

Tanto accertato, si ritiene, pertanto, provata la domanda proposta dal reclamante Christian Minchillo, compresa quella relativa al pagamento degli interessi sul residuo importo di euro 1.200,00 che la ASD Vastese calcio 1902 è tenuta a versargli.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente Minchillo Christian e, per l'effetto, condanna la ASD Vastese Calcio 1902, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Vasto (CB), Via San Michele n. 42 c/o Stadio Aragona (C.F. e P. IVA 01809130691) al pagamento in favore del Sig. Christian MINCHILLO dell'importo di euro 1.200,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente, oltre interessi dalla data della domanda sino all'integrale effettivo saldo.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinatamente alla comunicazione dell'IBAN del calciatore tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Vastese Calcio 1902, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di comunicare al competente Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data di comunicazione della presente per effetto di quanto previsto dall'art. 94 *ter*, comma 11, delle N.O.I.F.

6) RICORSO DELLA CALCIATRICE Simona CIMATTI/A.S.D.FEMMINILE RICCIONE

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 29 aprile 2024, e proseguito alla CAE in pari data, la calciatrice Simona CIMATTI (nel seguito, anche, la calciatrice), nata a Bagno di Romagna il 6 maggio 1990, ha esposto quanto segue:

nella stagione sportiva 2022/2023 ha sottoscritto un accordo economico, con durata dal 22 agosto 2022 al 30 giugno 2023, con la ASD Femminile Roccione (nel seguito, la Società) che prevedeva un compenso lordo annuo di euro 10.000,00 (diecimila/00);

la calciatrice ha ricevuto dalla Società euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), rimanendo, quindi, creditrice di complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00).

La calciatrice ha chiesto alla CAE di condannare la Società al pagamento della somma di euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oppure la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione e che il ricorso venga discusso in pubblica udienza.

La Società non si è costituita in giudizio e, dunque, nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa della calciatrice, che, in assenza di controdeduzioni, non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all'udienza del 19 giugno 2024.

Va rilevato infine che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la ASD Femminile Roccione a riconoscere alla Signora Cimatti, come in epigrafe individuata, la somma di euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente; dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore), tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. ordina alla SSD Brindisi FC SRL, di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DELLA CALCIATRICE Rebecca LAFACE/A.S.D.LUCCHESE FEMM.

La C.A.E. riunitasi in data 19.06.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della calciatrice LAFACE REBECCA, regolarmente notificato a mezzo PEC il 16.04.2024 alla società ASD Lucchese Femminile e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

quanto segue:

- per la stagione sportiva 2022/2023 la ricorrente è stata tesserata per la società ASD Lucchese Femminile, militante nel campionato di calcio a 11 serie C, con la quale ha sottoscritto un accordo economico, ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., che prevedeva il compenso globale lordo di euro 4.500,00 con decorrenza dal 22.08.2022;
- la calciatrice risulta creditrice verso la società di euro 1.350,00, avendogli quest'ultima corrisposto unicamente l'importo di euro 3.150,00;
- la società non si è costituita;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio della ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna la società ASD Lucchese Femminile,

in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della signora LAFACE REBECCA della somma di euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 2 Luglio 2024

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete